

**DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI – SUAP  
AREA ATTIVITA' COMMERCIALI E SUAP**

## **PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

(art. 29 bis L.R. n.6 del 06/02/2010; D.G.R. n. X/5061 del 18/04/2016)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.10.2019 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.03.2022

## **Art. 1- Oggetto e definizioni**

Il presente Piano, in conformità con l'articolo 29bis Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e con la Deliberazione Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016, disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di Milano, su suolo pubblico o aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali aventi ad oggetto fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente o tramite il proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Non rientrano nell'ambito del presente Piano le raccolte fondi esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore) e quelle in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D Lgs. 460/97.

Le attività disciplinate dal presente Piano, non essendo classificate come attività commerciali, non sono soggette a SCIA ex art. 19 della Legge 241/90.

## **Art. 2 -Soggetti titolari dell'iniziativa**

Possono presentare richiesta di occupazione di suolo i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da almeno un anno. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo:

- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n. 22;

- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1.
- Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
  - ✓ assenza di fini di lucro;
  - ✓ divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
  - ✓ obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono obbligatoriamente produrre al Comune la seguente documentazione:

- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- una dichiarazione che attesti l'attività da almeno 12 mesi dell'ente nei casi in cui non sia previsto atto costitutivo e/o statuto;
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

### **Art. 3 - Merci oggetto di cessione**

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

### **Art. 4 - Individuazione delle aree**

L'elenco delle aree contenuto nel presente piano è stato redatto sulla base dei criteri di cui all' art. IV comma 1 dell'All. A Linee Guida Regionali - D.G.R. 18/04/2016 n. X/5061 "Individuazione delle aree" tenuto conto delle specifiche caratteristiche del territorio comunale, della densità delle

attività commerciali e dell'intensità dei flussi di pubblico, con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi senza sottrarre risorse alle attività commerciali.

Tale elenco potrà essere implementato con l'aggiunta di nuove località individuate in via sperimentale con apposita Delibera di Giunta e successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Per tutte le località individuate nel presente Piano i competenti uffici provvederanno ad elaborare una scheda informativa sintetica che sarà oggetto di specifica approvazione con successivo provvedimento dirigenziale contenente la planimetria del luogo, le specifiche tecniche per il posizionamento delle attrezzature e le prescrizioni della Polizia Locale.

Tutte le occupazioni dovranno essere compatibili con i Regolamenti comunali per l'utilizzo del suolo pubblico, anche in materia di decoro, e con il Codice della Strada. In particolare non dovranno costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; non dovranno danneggiare la sede stradale e non dovranno nascondere alla vista la segnaletica stradale o ostruire alla vista installazioni pubblicitarie, insegne, vetrine di esercizi commerciali.

Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di igiene e del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Le particolari località di pregio del territorio comunale, già individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 1039/2012 e da ultimo integrata dalla D.G. 1532/2018, inserite nell'elenco allegato al Piano, potranno essere concesse tenuto conto dei palinsesti già programmati dall'Amministrazione Comunale.

Le occupazioni per le attività disciplinate dal presente piano dovranno interessare esclusivamente la fascia oraria dalle 8.00 alle 22.00.

Solo in caso di raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari potranno essere autorizzate iniziative per più di tre giorni consecutivi e in località diverse da quelle indicate dal presente Piano (art. VII, capo 4, D.G.R. X/5061 del 18/04/2016) fermo restando la necessità di osservare i criteri e prescrizioni suesposti.

#### **Art. 5 - Durata e numero di iniziative**

Per ciascuna iniziativa il soggetto richiedente deve indicare: la data di svolgimento, la categoria di prodotti oggetto di cessione le località di svolgimento dell'attività.

La durata massima delle iniziative oggetto del presente Piano è di 72 ore, con un intervallo minimo, tra un'iniziativa e l'altra, di 30 giorni da parte dello stesso soggetto.

Il numero massimo di iniziative sul territorio realizzate dallo stesso soggetto è fissato in n. 6 per ciascun anno solare.

E'consentito che il soggetto possa realizzare ciascuna iniziativa nella medesima data contemporaneamente su più località fra quelle individuate nell'elenco allegato al presente Piano, fatta salva la disponibilità delle aree.

#### **Art. 6 – Semplificazione procedurale: caratteristiche delle postazioni su area pubblica, esatta ubicazione e tempi di rilascio dei provvedimenti**

L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E'vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E'vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

La specifica ubicazione delle postazioni nelle località ricomprese nell'elenco allegato al Piano sarà determinata con apposito provvedimento degli uffici successivamente all'entrata in vigore del Piano.

In ogni caso la superficie massima delle occupazioni non potrà eccedere le dimensioni di 9 mq e l'area concessa dovrà essere occupata con banchetto e/o gazebo in colore ecrù/avorio come previsto dall'art. 25 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E'vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Con provvedimento separato saranno introdotte modalità operative semplificate con la riduzione dei tempi di rilascio ordinario del provvedimento concessorio.

#### **Art. 7 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'Ente deve presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, secondo le procedure vigenti e quelle che saranno fissate successivamente all'entrata in vigore del Piano con apposito provvedimento degli uffici nel rispetto di quanto disposto all'art. V dell'All. A Linee Guida Regionali - D.G.R. 18/04/2016 n. X/5061 "Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico".

### **Art. 8 – Entrata in vigore e rinvio a norme di legge**

Il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ELENCO LOCALITA' PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

N.	LOCALITA'		MUNICIPIO
1	Corso	Garibaldi Giuseppe	1
2	Corso	Venezia	1
3	Largo	La Foppa	1
4	Largo	Quinto Alpini	1
5	Piazza	Cinque Giornate	1_4
6	Piazza	Cordusio	1
7	Piazza	Della Repubblica	1_2
8	Piazza	Oberdan Guglielmo	1_3
9	Piazza	San Babila	1
10	Piazza	San Carlo	1
11	Piazza	San Marco	1
12	Piazza	San Nazaro in Brolo	1
13	Piazza	Venticinque Aprile	1_9
14	Piazza	Ventiquattro Maggio	1_5
15	Piazzale	Baracca Francesco	1_7
16	Via	Brera	1
17	Via	Dante Alighieri	1
18	Via	Sarpi Fra' Paolo	1_8
19	Via	Torino	1
20	Viale	Montenero	1_4
21	Piazzale	Istria	2_9
22	Piazzale	Loreto	2_3
23	Corso	Buenos Aires	3
24	Piazza	Argentina	3
25	Piazza	Risorgimento	3_4
26	Piazzale	Gorini Paolo	3
27	Via	Marcello Benedetto	3
28	Via	Spallanzani Lazzaro	3
29	Viale	Argonne	3_4
30	Corso	Lodi	4_5
31	Corso	Ventidue Marzo	4
32	Largo	Marinai d'Italia	4
33	Piazza	Buozzi	4_5
34	Piazza	Emilia	4

35	Piazza	Imperatore Tito	4
36	Piazza	Santa Maria del Suffragio	4
37	Piazzale	Corvetto Luigi Emanuele	4
38	Largo	Mahler Gustav	5
39	Piazzale	Madonna di Fatima	5
40	Via	Ripamonti Giuseppe	5
41	Viale	Gorizia	5_6
42	Piazza	Frattini Pietro	6
43	Corso	Vercelli	7
44	Piazza	Amendola Giovanni	7_8
45	Piazza	De Angeli Ernesto	7
46	Piazza	Piemonte	7
47	Piazza	Wagner Riccardo	7
48	Piazzale	Siena	7
49	Largo	Zandonai Riccardo	8
50	Piazza	Firenze	8
51	Piazza	Gerusalemme	8
52	Piazza	Gramsci Antonio	8
53	Via	Quarenghi Giacomo	8